

DELIBERA 143/2023/CRL/UD del 27/03/2023
M. CXXX / SKY ITALIA S.R.L. (SKY WIFI - NOW TV)
(GU14/90210/2019)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 27/03/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito *“Regolamento Indennizzi”*;

VISTA l'istanza di M. CXXX del 28/02/2019 acquisita con protocollo n. 0086405 del 28/02/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'utente ha presentato istanza di definizione al CORECOM Lazio nei confronti di Sky Italia, chiedendo la risoluzione del contratto e l'indennizzo quantificato in euro 500,00, per ingiusta e arbitraria interruzione dei servizi contrattualmente concordati. L'istante ha lamentato la sospensione amministrativa dell'utenza dal 12.11.2018.

2. La posizione dell'operatore

L'Operatore non ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16 comma 2 del Regolamento, alcuna memoria difensiva.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Nel merito la domanda avanzata da M. CXXX non può trovare accoglimento. In primo luogo si evidenzia che l'istanza risulta eccessivamente scarna, non circostanziata e priva di tutta la documentazione necessaria a supportare le contestazioni e richieste avanzate. Non è stato infatti depositato il contratto, quindi manca il titolo negoziale su cui si fonderebbe il diritto fatto valere, né sono state allegate al fascicolo eventuali contestazioni / reclami inviati a Sky Italia a sostegno di quanto assunto e preteso. Al riguardo è pacifico che “In base alla disciplina generale dell'onere della prova dettata dall'art. 2697 c.c., così come costantemente interpretato dalla giurisprudenza, il creditore che agisce per l'inadempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Corecom Abruzzo Delibera n. 10/11 cfr. Corecom Lazio Delibera m. 35/11, Corecom Lazio Delibera n. 2/12, Corecom Lazio Delibera n. 18/12, Corecom Lazio Delibera n. 20/11, ex multis Cassazione Sezioni Unite n. 13533/2001). Nel caso in esame, la sintetica e generica esposizione dei fatti rende l'istanza assolutamente indeterminata. Inoltre la carenza di prova documentale circa la fonte negoziale del diritto fatto valere, comporta il rigetto della richiesta di indennizzo avanzata dall'utente in quanto questi non ha adempiuto all'onere probatorio su di lui incombente relativo alla prova della conclusione del contratto di cui si discute. A ciò si aggiunga che non risultano neanche allegati eventuali reclami / contestazioni relative alla asserita

arbitraria interruzione dei servizi concordati precedenti all'instaurazione della procedura innanzi al Corecom. Spese di procedura compensate.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il rigetto dell'istanza proposta dal Sig. M. CXXX nei confronti di SKY ITALIA. Spese di procedura compensate.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 27 – 03 - 2023

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

F.to